

## IL Responsabile dell'UOC Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo

### PREMESSO CHE

- negli ultimi mesi si è registrato un progressivo incremento della presenza di fauna selvatica, ed in particolare di esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*), nelle aree urbane e periurbane del territorio comunale;
- tale fenomeno determina situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la sicurezza della circolazione stradale, nonché problematiche connesse all'igiene urbana e al decoro cittadino;
- è noto come la disponibilità di risorse alimentari di origine antropica costituisca uno dei principali fattori che favoriscono l'avvicinamento e la permanenza della fauna selvatica nei centri abitati;

### VISTA

la nota del Nucleo Carabinieri Forestale di Cava de' Tirreni prot. n. 18374/2026 del 09.06.2026, con la quale viene segnalata la presenza di cinghiali nel territorio comunale e viene evidenziata la necessità di adottare misure idonee a limitare l'accessibilità delle fonti alimentari di origine antropica, al fine di ridurre l'attrattività delle aree urbanizzate per la fauna selvatica;

### CONSIDERATO CHE

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è specie particolarmente adattabile, caratterizzata da elevate capacità di ricerca del cibo e comportamento opportunistico;
- dalla segnalazione del Nucleo Carabinieri Forestale Locale risulta l'occorrenza, nel territorio comunale, di episodi di somministrazione diretta di alimenti a esemplari di cinghiale da parte di privati cittadini, condotta idonea a determinare l'alterazione delle abitudini alimentari della fauna selvatica e ad aumentarne la permanenza in ambito urbano;
- inoltre, gli scarti alimentari e la frazione organica dei rifiuti urbani rappresentano un importante fattore attrattivo per la specie;
- la dispersione dei rifiuti provocata dall'azione dei cinghiali determina criticità igienico-sanitarie, ambientali e di decoro urbano, nonché maggiori oneri per le attività di pulizia e ripristino dei luoghi;
- la letteratura tecnico-scientifica e le indicazioni operative degli enti preposti alla gestione della fauna selvatica evidenziano la capacità del cinghiale di superare ostacoli di rilevante altezza e di raggiungere facilmente rifiuti collocati al suolo o comunque accessibili;
- sussiste pertanto la necessità di adottare misure idonee a rendere non accessibile la frazione organica dei rifiuti urbani alla fauna selvatica;

### RITENUTO

- necessario ed urgente intervenire mediante l'adozione di misure contingibili finalizzate sia alla tutela della pubblica incolumità, dell'igiene urbana e del decoro del territorio comunale sia a prevenire l'emergere di criticità igienico-sanitarie, con particolare riferimento al rischio, scientificamente riconosciuto in letteratura, di trasmissione di zoonosi in contesti di contatto tra fauna selvatica e rifiuti organici;
- che tali misure debbano essere proporzionate, concretamente attuabili e finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'attrattività delle aree urbane per la fauna selvatica;

## VISTI

- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

## ORDINA

a tutti i cittadini, ai condomìni, agli amministratori condominiali, alle utenze domestiche e non domestiche e a tutti i soggetti tenuti al conferimento dei rifiuti urbani nel territorio comunale:

### Art. 1 (Modalità di conferimento della frazione organica)

1. La frazione organica dei rifiuti urbani dovrà essere conferita mediante doppio sacchetto biodegradabile e compostabile, adeguatamente robusto e chiuso al fine di limitare la dispersione di odori e di materiale organico.
2. L'esposizione dovrà avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario comunale della raccolta differenziata.

### Art. 2 (Misure di prevenzione dell'accesso della fauna selvatica)

1. I sacchetti contenenti la frazione organica dovranno essere collocati in posizione sopraelevata e comunque non accessibile alla fauna selvatica.
2. Ove tecnicamente possibile, la collocazione deve avvenire mediante apposizione o sistemazione ad un'altezza non inferiore a **metri 1,50 dal piano di calpestio**, ovvero mediante altre soluzioni idonee a impedire il raggiungimento dei rifiuti da parte dei cinghiali, assicurando comunque la stabilità e la sicurezza del conferimento (*quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ganci, mensole, staffe a parete, supporti fissati a recinzioni o strutture portanti, cesti o contenitori chiusi sospesi, ovvero sistemi equivalenti idoneamente ancorati*).
3. Restano ferme eventuali ulteriori misure di protezione adottate dai privati purché idonee a garantire l'effettiva inaccessibilità dei rifiuti agli animali selvatici.

### Art. 3 (Divieti)

È fatto divieto di:

1. Somministrare alimenti, residui organici o qualsiasi sostanza commestibile a esemplari di fauna selvatica, con particolare riferimento al cinghiale (*Sus scrofa*).
2. Depositare, abbandonare o lasciare sul suolo pubblico, o su aree private aperte al pubblico, alimenti o materiali organici idonei ad attrarre la fauna selvatica.
3. Porre in essere condotte di alimentazione diretta o indiretta, comunque realizzate, tali da favorire la permanenza o l'avvicinamento della fauna selvatica alle aree urbanizzate.

#### DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri organi competenti provvedano alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Salerno, all'ASL Salerno, al Nucleo Carabinieri Forestale competente per territorio e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

#### AVVERTE

che salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni normative, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 10.06.2026

Il Responsabile U.O.C.  
“Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo”  
*Ing. Manuela Vitale*